

R.G. [REDACTED]/2018

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il giudice,

visto il ricorso depositato da [REDACTED] con il quale il medesimo ha esposto di versare in situazione di sovraindebitamento e di volersi avvalere della procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 27.1.2012;

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dr. [REDACTED] nella quale l'OCC ha evidenziato la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

visti gli art. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 27.1.2012;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter della legge n. 3 del 27.1.2012;

rilevato che non sono emersi atti in frode ai creditori da parte del debitore;

ritenuto che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione;

ritenuto di autorizzare l'occupazione dell'immobile sito in [REDACTED] via [REDACTED] da parte del ricorrente sino alla vendita del medesimo al fine di contenere le spese necessarie per il mantenimento del debitore e di garantire conseguentemente una maggiore disponibilità di liquidi nell'interesse della procedura;

ritenuto che il limite mensile relativo alle somme necessarie per il mantenimento del ricorrente possa essere indicato, sulla base delle spese annuali del debitore, in misura pari ad € 700,00 sino alla vendita dell'immobile e di € 1100,00 in seguito alla vendita, tenuto conto delle spese conseguenti alla necessità di reperire un diverso alloggio in locazione;

ritenuto che, in ragione del fatto che il ricorrente svolge attività lavorativa stagionale e non dispone pertanto, nel corso dell'anno, di entrate mensili costanti, possa essere riconosciuta al debitore la possibilità di versare l'eccedenza, rispetto al limite ex art. 14 ter comma 6 lettera b), con cadenza trimestrale;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/12, nominando quale liquidatore il dr. A. [REDACTED];
- 2) dispone che dall'apertura della liquidazione sino alla sua chiusura non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- 3) dispone che sia data pubblicità alla domanda ed al presente decreto mediante affissione nell'albo del tribunale, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
- 4) ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- 5) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando l'occupazione dell'immobile sito in [REDACTED] da parte del ricorrente sino alla vendita; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) fissa ex art. 14 ter comma 5 lettera b della legge 3/2012 l'importo mensile di quanto necessario al mantenimento in misura pari ad € 700,00 sino alla vendita dell'immobile e in misura pari ad € 1100,00 dopo la vendita del medesimo, con possibilità per il ricorrente di versare l'eccedenza rispetto al limite ex art. 14 ter comma 6 lettera b) con cadenza trimestrale, anziché mensile.

Si comunichi al ricorrente e al professionista nominato.

Belluno, 22.11.2018

*Chiara Sandini*

